



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 39453/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Istituzione registro amministratori di sostegno "
Reg. Gen. n. 124

Ad iniziativa del Consigliere Petrone
Depositata il 18 novembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, - 3 DIC 2010

IL PRESIDENTE

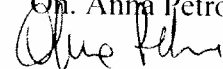


Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
Consiglio Regionale della Campania
On. Paolo Romano
Sede

Oggetto: proposta di legge: "Istituzione Registro Amministratori di Sostegno"

Si comunica alla S.V. che la proposta di legge di cui all'oggetto non prevede alcun impegno finanziario.

On. Anna Petrone


ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 124



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

L'amministrazione di sostegno è una figura istituita nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione. Infatti, fino al 2004 la legislazione italiana prevedeva solo questi due strumenti per garantire la protezione giuridica delle persone fragili che non portavano a un vero e proprio aiuto alle persone in difficoltà e non erano finalizzati a promuoverne le capacità.

La legge 6/2004 ha profondamente modificato il sistema di protezione dei soggetti deboli. Sin dalle modifiche apportate al Titolo XII del Libro I del Codice Civile rubricato non più «*Dell'infermità di mente*» ma «*Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*» è evidente la *ratio* ispiratrice della nuova legge, il nuovo approccio al tema della protezione giuridica delle persone non in grado di autodeterminarsi. Al centro non c'è più la tutela del patrimonio, ma la persona, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni. La buona gestione delle risorse, laddove ci siano, deve essere funzionale alla qualità della vita della persona beneficiaria delle misure di protezione.

Come accennato, la legge 6/2004 introduce il nuovo istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno al fine di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana.

L'amministratore di sostegno ha il compito di provvedere agli interessi della persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedervi.

La scelta dello strumento dell'amministrazione di sostegno va considerata prioritaria rispetto alle diverse scelte di protezione giuridica possibili perché permette di organizzare una forma di sostegno adeguato ai bisogni di rappresentanza reali senza blindare la capacità di agire della persona in aree dove non si è manifestato alcun bisogno o che sono già sufficientemente "protette" dalla patologia o dall'ambiente sociale in cui la persona stessa è inserita.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Il nuovo strumento giuridico ha tre rilevanti elementi di novità.

a. Personalizzazione dell'istituto

La protezione giuridica viene calibrata sulle effettive esigenze della persona. Il decreto del giudice tutelare, pronunciato dopo avere sentito la persona, stabilisce infatti quali sono gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali sono gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore.

b. Riconoscimento della capacità di agire della persona priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e che sono espressamente indicati nel decreto.

c. Attenzione alla persona

- la scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario;
- nello svolgimento dei suoi compiti l'Amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'articolo 408 del Codice Civile stabilisce che la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce che il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea.

In base alle *ratio* ispiratrice della nuova legge la scelta dell'amministratore di sostegno dovrebbe essere fatta partendo dalle sue capacità di relazione, dalla capacità di tener conto di bisogni e aspirazioni del beneficiario. Le competenze "tecniche" necessarie a colmare i "vuoti operativi", a differenza di quelle personali, possono essere supportate da servizi consulenziali-formativi.

Questa proposta di legge mira a sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno nel territorio campano in modo coerente con i principi ispiratori della legge 6/2004.

In particolare, la legge istituisce il Registro degli Amministratori di Sostegno della Campania, articolato in Sezioni locali, al fine di offrire ai Giudici Tutelari una sorta di "albo" da cui poter attingere nominativi di persone formate e ritenute idonee a ricoprire tale compito.

Infine, la proposta di legge prevede campagne annuali di informazione e sensibilizzazione per i cittadini al fine di incentivarne la formazione e l'iscrizione all'albo ed una campagna di informazione rivolta agli enti locali sui contenuti della presente legge e gli adempimenti che ne discendono per i Comuni stessi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania sostiene la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno così come disciplinato dal Libro I, Titolo XII, Capo I del Codice Civile, in modo coerente con i principi ispiratori della legge 9 gennaio 2004, n. 6.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Registro Regionale degli Amministratori di Sostegno

1. Al fine di fornire ai Giudici tutelari uno strumento utile per la scelta dell'amministratore di sostegno, è istituito, presso l'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, il "*Registro degli Amministratori di Sostegno della Campania*".
2. Il Registro ha una struttura regionale unitaria articolata in Sezioni locali organizzate su base comunale.
3. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Sociali, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, approva con propria delibera il "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni locali del Registro degli Amministratori di Sostegno della Campania*".
4. I Comuni entro i successivi 60 giorni istituiscono le sezioni locali di propria competenza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

Iscrizione alle Sezioni locali del Registro degli Amministratori di Sostegno della Campania

1. L'iscrizione alle Sezioni locali del *Registro degli Amministratori di Sostegno della Campania* avviene su istanza dei soggetti di cui al comma 3 da presentarsi al Sindaco del Comune in cui risiedono.
2. Possono essere iscritti alle Sezioni Locali persone che garantiscano un'adeguata protezione e sostegno e che abbiano predisposizione ad attività di volontariato, sufficienti competenze per la gestione degli aspetti finanziari e patrimoniali, buone capacità relazionali, una seria assunzione di responsabilità.
3. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata dai soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione per amministratori di sostegno, organizzato dagli enti di cui all'articolo 4, ed aver conseguito l'idoneità.
4. L'iscrizione, la cancellazione e la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti nella Sezione Locale del Registro, oltre al diniego delle istanze è operata da una Commissione di Valutazione, costituita da:
 - Sindaco o suo delegato;
 - responsabile dei servizi sociali del Comune;
 - rappresentante dell'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali.La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
5. L'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno è a titolo personale, spontaneo e gratuito.
6. L'elenco dei soggetti inseriti nel Registro è trasmesso annualmente, a cura di ciascun Comune, all'ufficio del Giudice Tutelare competente per territorio e all'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali.
7. I Comuni sono tenuti ad aggiornare, con cadenza annuale, le Sezioni Locali del Registro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Enti formatori per Amministratori di Sostegno

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Sociali, approva, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, il regolamento per il riconoscimento degli enti formatori di cui all'articolo 3, comma 3.
2. L'elenco degli enti formatori della Campania è aggiornato e pubblicato annualmente, entro il 31 dicembre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 5

Informazione e sensibilizzazione

1. L'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali organizza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con l'ausilio dell'ANCI Campania, una campagna di informazione rivolta alle Amministrazioni comunali sui contenuti della presente legge e gli obblighi conseguenti.
2. L'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali organizza, con l'ausilio di parti sociali, associazioni di volontariato riconosciute ed enti formatori di cui all'articolo 4, campagne annuali di informazione e sensibilizzazione sull'amministrazione di sostegno per incentivare l'iscrizione al Registro Regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 6

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1 è autorizzata per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la spesa di € 50.000,00.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 5, comma 2 è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2010 – 2012, la spesa di € 50.000,00. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 7

Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.